



La gestione ambientale degli imballaggi:

- *Guida Conai (edizione 2017)*
- *Diversificazione Contributiva per gli imballaggi in plastica*

Monza, 27 febbraio 2017



AGENDA

CENNI SUL SISTEMA CONAI

GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Principali adempimenti per produttori e utilizzatori

DIVERSIFICAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Criteria ed effetti sulle procedure di applicazione, dichiarazione,
esenzione dal Contributo ambientale Conai



Cenni sul sistema Conai



La corretta gestione degli imballaggi è responsabilità di produttori e utilizzatori

La Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/CE)

- Riguarda **tutti gli imballaggi** immessi in Europa
- E' rivolta ai **produttori** di materiale e di imballaggi e agli **utilizzatori** di imballaggi
- Indica i principi della corretta gestione:
 - **CHI INQUINA PAGA**
 - **RESPONSABILITÀ CONDIVISA**
- Introduce precisi **obiettivi**



Aggiornata con la Direttiva 2004/12 CE
Attualmente in fase di revisione all'interno del pacchetto
Economia Circolare

Gli Obiettivi di RECUPERO e RICICLO: in vigore

Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE

	min.	max
Recupero complessivo	60%	-
Riciclo complessivo	55%	80%
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica **	22,5%	-
vetro	60%	-

** In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%

**La normativa italiana di riferimento è il Decreto Ronchi,
oggi D.Lgs 152/2006, che definisce il modello di gestione**

imballaggi e rifiuti di imballaggio

Direttiva 1994/62/CE e succ. agg.

Decreto Legislativo 1997/22 e succ. agg.

Decreto Legislativo 2006/152 e succ. agg.

CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi


CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi



CONAI SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER LEGGE,

COSTITUITO DA PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI.


- Consorzio **senza fini di lucro**
- Garantisce il **raggiungimento degli obiettivi di legge di riciclo/recupero** dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale
- **Indirizza l'attività di 6 Consorzi di Filiera** (dei produttori), uno per ogni materiale di imballaggio
- **Determina il valore del Contributo Ambientale**, impiegandolo prioritariamente per **sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata**




Il Sistema Consortile come modello di gestione dei rifiuti di imballaggio



Lo schema del sistema consortile



L'impegno di tutti ha prodotto, negli imballaggi, un'Italia diversa



Nel 1998 il 67% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato smaltito in discarica. Nel 2015 tale percentuale è prossima al 22%

A CONAI partecipano oltre 900.000 imprese

I Consorziati sono suddivisi in due categorie:

- Produttori di materiali di imballaggio
- Produttori imballaggi

Produttori

0,9%

- Commercianti e distributori
- Altri Utilizzatori
*(addetti al riempimento,
utenti di imballaggi,
importatori di prodotti confezionati)*

Utilizzatori

99,1%



Guida al Contributo ambientale Conai

Principali adempimenti per produttori e utilizzatori

Adesione al CONAI: soggetti obbligati ed esclusi

Partecipano al Conai i **Produttori** e gli **Utilizzatori** di imballaggi

Sono produttori di imballaggi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

Sono utilizzatori di imballaggi "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Esclusi gli utenti finali degli imballaggi (soggetti che acquistano merce imballata ma non effettuano attività di commercializzazione e distribuzione). L'esclusione viene meno nei casi in cui gli utenti finali svolgano, seppure marginalmente, altre attività rientranti tra quelle delle categorie obbligate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 154/2016 (**Collegato Agricoltura**), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al Conai, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano comunque soggette al pagamento del Contributo ambientale Conai sugli imballaggi vuoti e/o pieni acquistati e/o importati.

Domanda di adesione

Per iscriversi a Conai occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** con allegata la **ricevuta di versamento della quota**.

Il modulo è disponibile

- ▶ sul sito internet CONAI www.conai.org ,
Download documenti/ Modulistica;
- ▶ nella Guida all'adesione e all'applicazione
del Contributo Ambientale.

Da luglio 2016 è attivo un indirizzo
PEC specifico per la ricezione della
domanda di adesione:
adesione.conai@legalmail.it

È possibile iscriversi a Conai anche tramite il servizio "Adesione on line" attraverso il portale impresainungiorno.gov.it :

- ▶ per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.conai.org e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.

Quota di partecipazione

- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.

Adesione ai Consorzi di Filiera

I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

In alternativa, possono

- organizzare autonomamente, **anche in forma collettiva**, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- oppure attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema[...].

Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

Sanzioni per omessa adesione al Conai e ai Consorzi di Filiera

La competenza per l'accertamento di tali violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni è delle **Province**.

Sanzioni amministrative pecuniarie ([art. 261 del D.Lgs. 152/06](#)):

- di 5.000 euro per l'omessa adesione al Conai (Produttori e utilizzatori) - *comma 1 **
- da 15.500 a 46.500 euro per l'omessa adesione ai Consorzi di Filiera (solo Produttori) - *comma 2*

* Sostituito dall'art. 11, comma 3, della L. 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura). La versione precedente era la seguente: ***"I produttori e gli utilizzatori che non adempiono (...), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, (...)"***.

Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

MATERIALI	CAC 2015 €/ton	CAC 2016 €/ton	CAC 2017 €/ton
ACCIAIO	26,00/21,00/13,00*	13,00	13,00
ALLUMINIO	45,00	45,00	45,00
CARTA	4,00	4,00	4,00
LEGNO	8,00/7,00*	7,00	7,00
PLASTICA	188,00	188,00	188,00
VETRO	20,80	17,30	17,30/16,30***

* 21,00 Euro/ton da 1 aprile 2015 e 13,00 Euro/ton dal 1 ottobre 2015

** 7,00 Euro/ton dal 1 aprile 2015

*** 16,30 Euro/ton dal 1 luglio 2017

Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione"

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

Il Contributo dovuto sulle *prime cessioni* è dichiarato al Conai dal **Produttore**

Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)</i>	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica</i>	ton	1,554	188,00	292,15	22%
Imponibile				2.512,15	22%

Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

** compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

**Le dichiarazioni possono essere inviate
esclusivamente tramite il
servizio dichiarazioni on line**



Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

Fatture emesse dall'Importatore o successive alla «prima cessione»

Il cedente può:

- ▶ apporre la dicitura **“Contributo Ambientale Conai Assolto”**

oppure, in alternativa,

- ▶ evidenziare il Contributo Ambientale **per referenza**
(cioè specificando l'entità del contributo ambientale «internalizzato» nel prezzo di vendita dell'imballaggio o merce imballata)

Il Contributo Ambientale Conai

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).

Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre sulle proprie fatture emesse le diciture sull'avvenuto assolvimento del contributo ambientale Conai.**

Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

Dichiarazione per importazione: procedura semplificata - 2017

PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni:

A) prodotti alimentari  **0,13%**
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

B) prodotti non alimentari  **0,06%**
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

C) Calcolo forfetario  **49,00 €/ton**
sul peso dei soli imballaggi delle merci

Classi di dichiarazione – Periodicità

Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 50,00 Euro.</i>	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
B. Annuale	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro.</i>	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
C. Trimestrale	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.</i>	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
D. Mensile	<i>Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.</i>	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

Soglia di esenzione per materiale/procedura - 2017

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/TON)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (TON)</u>	2017
<i>Acciaio</i>	13,00	50,00	3,846	
<i>Alluminio</i>	45,00	50,00	1,111	
<i>Carta</i>	4,00	50,00	12,500	
<i>Legno</i>	7,00	50,00	7,143	
<i>Plastica</i>	188,00	50,00	0,266	
<i>Vetro¹</i>	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (TON)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,13%	100,00		76.923
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,06%	100,00		166.667
<i>Import Semplificata per tara</i>	49,00 €/ton	100,00	2,041	

1. Il Contributo vetro passerà da 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton dal 1° luglio 2017.

Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture emesse da CONAI, per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera (i produttori e gli importatori in procedura ordinaria riceveranno, quindi, fatture distinte per singolo materiale)
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI emette un'unica fattura

Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.

Le procedure riservate agli esportatori sono:

- **"Ex Post"**: richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'acquisto o importazione;
- **"Ex ante"**: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente;
- **Compensazione Import/Export**: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:

- l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
- l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.

Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

CONAI supporta i consorziati negli adempimenti consortili

Piano di formazione/informazione alle aziende:

- **Call Center (numero verde gratuito 800.337799)**
- **Guida all'adesione e all'applicazione del CAC** (Guida sintetica, APP, sito)
- **Circolari di aggiornamento** sulle procedure e sulle variazioni di Contributo
- **Comunicazioni e informative** ad aziende consorziate e non
- **Seminari e corsi di formazione** in Associazioni di categoria, territoriali e aziende interessate

Semplificazione delle procedure di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione del CAC

- **Servizio on line** (adesione e dichiarazioni/esenzione-rimborso Contributo)
- **Convenzioni con alcune Associazioni di categoria**
- **Casi particolari** di applicazione/esenzione del CAC

Attività di controllo di Conai e sensibilizzazione delle aziende non consorziate

Lo Statuto ed il Regolamento Conai prevedono la possibilità di eseguire controlli diretti nei confronti delle AZIENDE CONSORZIATE le quali, al momento dell'adesione, si impegnano all'osservanza delle norme consortili.

Conai svolge altresì un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle AZIENDE NON CONSORZIATE - potenzialmente obbligate ad aderire a Conai in qualità di “produttore” o “utilizzatore” di imballaggi - mediante l'invio di una richiesta scritta con il richiamo agli obblighi di legge e consortili e/o con l'invito a regolarizzare la posizione Conai, se ne ricorrono i presupposti.

Principali violazioni degli obblighi consortili

Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni (art. 13 del Regolamento Conai):

- a) omessa applicazione del contributo ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (...);
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale (...);
- d) infedele dichiarazione del contributo ambientale (...);
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (...).

Sanzioni pecuniarie per gravi violazioni degli obblighi consortili (art. 13 del Regolamento Conai)

50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (...);
150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni (...); ridotte alla metà qualora:

- (i) non vi siano state contestazioni alle risultanze del controllo o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI o
- (ii) in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

È prevista un'ulteriore riduzione a 1/3 delle sanzioni se il pagamento delle stesse è eseguito entro 60 giorni.

Regolarizzazione spontanea delle imprese

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può :

informare spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli;

dichiarare il Contributo dovuto nei successivi 30 giorni;

versare il contributo dovuto, oltre ai connessi interessi di mora, anche attraverso una rateizzazione, se richiesta.

In tal caso non si applicano sanzioni.

Novità - procedure di rimborso/esenzione dal Contributo per attività di esportazione

Nuova procedura per il rimborso del contributo ambientale Conai, da riservare alle aziende consorziate che esportano imballaggi pieni, già dichiarati all'import con le procedure semplificate "a valore" o sulla "tara" delle merci stesse (mod. 6.2 Import).

La nuova procedura sarà valida per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dal 1° gennaio 2017, da richiedere a rimborso nel 2018 secondo i termini già previsti per l'altra procedura di rimborso riservata alle aziende esportatrici (ex post).

Dal 2017 anche le aziende non soggette a certificazione di bilancio e che utilizzano la procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) sono esonerate dall'invio dell'elenco delle fatture relative alle esportazioni ed importazioni di imballaggi e/o merci imballate. Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta successivamente da CONAI.



Novità - modulistica

È stato introdotto il modulo *“Attestazione di esenzione – cessione tra produttori”* (che sostituisce l’autodichiarazione a testo libero finora prevista) che il produttore cessionario è tenuto a trasmettere al produttore cedente (e per conoscenza a Conai) per effettuare gli acquisti di imballaggi vuoti – oggetto di rivendita – senza assoggettamento al Contributo ambientale in quanto *“cessioni tra produttori di imballaggi”*.

Novità – Circolare Conai 12/12/2016

Procedura di regolarizzazione agevolata per produttori /importatori di ***appendini in filo di ferro per lavanderie e relativi accessori***:

- confermata la natura di imballaggio per tali articoli;
- dovuto il contributo ambientale pregresso dal 1° gennaio 2014 (con relativi interessi di mora);
- riconoscimento del comportamento pregresso fino a tutto il 2013;
- possibilità di rateizzazione delle somme dovute;
- esclusione della sanzione per ravvedimenti operosi prima dell'avvio dei controlli.



Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica





Finalità

La finalità è di **incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili**, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita a cominciare dagli imballaggi in plastica, il materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo.

Criteri guida per la diversificazione

Nel corso del 2015 sono stati condivisi i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva:

- la **selezionabilità**,
- la **riciclabilità**,
- il **circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto**.

Il circuito di destinazione può essere “Domestico” o “Commercio & Industria”. Rientrano negli imballaggi del circuito “Domestico” anche quelli da “Commercio & Industria” sistematicamente assimilati ai rifiuti urbani.

I Criteri Guida sono stati definiti dopo un lavoro di analisi e approfondimento che ha visto un positivo e costruttivo dialogo con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi, che ha permesso di condividere le logiche seguite.

Le nuove categorie e le agevolazioni previste

Attraverso l'applicazione dei Criteri Guida sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:

- *imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;*
- *imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;*
- *imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.*

Godranno di un'agevolazione sul Contributo Ambientale gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un'agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”. Pagheranno un Contributo più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova vita.

Elenco imballaggi agevolati

IMBALLAGGI SELEZIONABILI E RICICLABILI

DA CIRCUITO COMMERCIO & INDUSTRIA

*Film estensibile/termoretraibile
per pallettizzazione e altri usi*

Sacchi e Big Bags per usi industriali

Boccioni per distributori d'acqua

Cassette e Casse/Cassoni industriali/agricoli

Cestelli portabottiglie

Fusti e Cisternette IBC

Taniche oltre 5 litri

Pallet

Pluribolle e simili

Interfalde

Cappucci copri pallet o Big Bag

Casse assoggettate CIRC 02/07/2012

Cestelli assoggettati CIRC 02/07/2012

IMBALLAGGI SELEZIONABILI E RICICLABILI

DA CIRCUITO DOMESTICO

Bottiglie e preforme

Flaconi

Tappi per bottiglie/flaconi

Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc)

Taniche fino a 5 litri

Shoppers monouso

NB. Resta salva l'esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le Borse Riutilizzabili (cabas)



Imballaggi non agevolati

Gli **imballaggi non presenti** nelle liste positive sopra presentate sono da ritenersi non afferenti alle categorie agevolate e quindi **soggetti a Contributo Ambientale CONAI di riferimento.**

Aggiornamento liste imballaggi agevolati

Considerando l'evoluzione del contesto tecnologico di prodotto e di processo (selezione e riciclo), al fine di monitorare tale cambiamento e **aggiornare periodicamente l'elenco degli imballaggi agevolati**, il Consiglio di Amministrazione CONAI ha istituito un apposito Comitato Tecnico Permanente di Valutazione che, potendo anche avvalersi del supporto di esperti di settore, proporrà allo stesso Consiglio le eventuali modifiche alle liste delle categorie agevolate.

Definizione del contributo di riferimento e delle agevolazioni

La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà **basata sull'impatto ambientale delle fasi di gestione del fine vita/nuova vita** degli stessi una volta divenuti rifiuto.

I **nuovi valori contributivi**, che verranno definiti in maniera graduale, saranno **comunicati almeno 6 mesi prima** dell'entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione.



Guida Tecnica

CONAI ha già reso disponibile la «Guida Tecnica» (pubblicata sul sito Internet di Conai), utile alle aziende per comprendere gli impatti della diversificazione del Contributo ambientale plastica in fase di applicazione, dichiarazione ed esenzione del CAC, per consentire alle aziende di valutarne gli effetti sulle loro procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.

Tempistiche di attuazione

Tempistiche di attuazione

- Fase di test (in cui sarà mantenuto un unico valore del CAC plastica ed eventuali errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate non avranno conseguenze a carico delle aziende):
 - **dalle dichiarazioni di competenza di aprile 2017** inizierà una fase di test facoltativa: periodo di doppio binario, in cui le aziende potranno scegliere se effettuare la dichiarazione del CAC usando la nuova modulistica o quella attualmente in vigore;
 - **dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017** diventerà obbligatoria la nuova modulistica dichiarativa.

ATTENZIONE: resta valida la periodicità di dichiarazione per l'anno 2017 (mensile, trimestrale o annuale). Ai fini dell'applicazione in fattura del CAC si dovrà fare riferimento alle prime cessioni effettuate dal 1° aprile (test facoltativo con doppio binario) o dal 1° luglio (nuova modulistica obbligatoria), seppure con un unico valore di contributo plastica.

Principali novità specifiche per le dichiarazioni del CAC plastica in procedura ordinaria

- **Modulo 6.1 (produttori/importatori di imballaggi vuoti):** i quantitativi andranno inseriti con lo spaccato delle tre fasce contributive. Per gli imballaggi agevolati dovrà essere riportato il dettaglio delle singole tipologie mentre per gli imballaggi assoggettati a CAC di riferimento (fascia A) si dovrà fare riferimento alle seguenti voci aggregate: *imballaggi rigidi, imballaggi flessibili, poliaccoppiati a prevalenza plastica, materie prime per autoproduzione di imballaggi di cui alla fascia A* ;
- **Modulo 6.2 (importatori di imballaggi pieni=merci imballate):** i quantitativi andranno inseriti con lo spaccato delle tre fasce contributive. Nel caso i flussi relativi alle due fasce agevolate risultino non distinguibili verrà applicato il valore contributivo più alto tra i due previsti (fascia B). Sarà comunque possibile continuare a dichiarare un unico flusso indistinto di imballaggi in plastica, al quale verrà applicato il contributo di riferimento (fascia A);

Principali novità specifiche per esenzioni del CAC plastica per esportatori abituali

- **Modulo 6.6 (rimborso ex post):** i quantitativi a rimborso andranno inseriti con lo spaccato delle tre fasce contributive. Per tale procedura, è prevista anche l'ulteriore possibilità (facoltà) di tenere indistinti i flussi di imballaggi in plastica esportati, con applicazione però del valore contributivo, ai fini del rimborso, più basso tra quelli previsti;
- **Modulo 6.5 (esenzione ex ante):** i quantitativi andranno inseriti con lo spaccato delle tre fasce contributive;
- **Modulo 6.10 (compensazione import/export):** i quantitativi andranno inseriti con lo spaccato delle tre fasce contributive.

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

- estensione dell'utilizzo del **modulo 6.1** per le **dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio** (vale a dire anche nei casi di uso diretto dell'importatore/autoproduttore);
- limitazione del **modulo 6.2** alle **sole dichiarazioni del CAC per importazioni di imballaggi pieni**;
- **eliminazione delle voci di dettaglio: "Costituzione Imballaggi: primari e secondari/terziari"** dai moduli 6.1, 6.2, 6.6, 6.10 e 6.20;

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

- **possibilità**, per gli esportatori abituali, di determinare il **plafond di esenzione per il modulo 6.5** (procedura di esenzione cosiddetta ex-ante), **prendendo come base di riferimento la percentuale dell'export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente**. In questo caso, la percentuale di plafond sarà unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente che potrà comunque essere utilizzata su base volontaria dai consorziati;
- **semplificazione della procedura di dichiarazione (modulo 6.10)** che prevede:
 - l'eliminazione del trascinamento del credito, in tonnellate, da un periodo infrannuale al successivo;
 - emissione a fine anno di separati documenti contabili per posizioni creditorie e/o debitorie, tranne casi particolari analiticamente indicati nelle istruzioni dello stesso Mod. 6.10;

Principali novità introdotte nelle procedure dichiarative comuni a tutti i materiali di imballaggio

- **rimborso del CAC** per esportatori di merci imballate, **già dichiarate** all'import **con le procedure semplificate** a valore o sulla tara delle merci stesse.

In particolare, nel 2018 entro gli stessi termini già previsti per la procedura *ex post*, le stesse aziende potranno presentare le relative istanze di rimborso per l'anno 2017, **a condizione che il CAC dichiarato** con la procedura semplificata **non superi** l'importo complessivo annuo di **2.000 euro**.

Procedure di semplificazione/forfetizzazione di applicazione e/o dichiarazione del CAC

Rimangono valide le agevolazioni/semplificazioni/forfetizzazioni già in essere, che possono ricondursi alle seguenti principali 4 casistiche:

- procedure semplificate di determinazione e dichiarazione del CAC per importazione di imballaggi pieni (mod. 6.2);
- procedure semplificate di determinazione e dichiarazione del CAC per produzione di particolari tipologie/flussi di imballaggi (par. 8 Guida Conai);
- procedure di esenzione dal CAC per esportazione di imballaggi (mod. 6.6, 6.5 e 6.10);
- altre procedure di esclusione/esenzione totale riservate a particolari tipologie/flussi di imballaggi/settori (par. 8 Guida Conai).

Procedure di semplificazione/forfetizzazione di dichiarazione del CAC

ATTENZIONE:

Il ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione per import di merci imballate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La difficoltà/impossibilità a tenere indistinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle 2 semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.



Contatti

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto consulenziale, anche per implementare i sistemi di monitoraggio dei flussi di imballaggi ai fini del nuovo impianto dichiarativo:

- compilare il form on line del nostro sito all'area "Contattaci", selezionando tra la lista degli argomenti la **voce "Contributo Diversificato"**
- contattare il **Numero Verde 800337799**.



Grazie per l'attenzione

